

NASCE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

È una nuova figura giuridica a tutela della persona in difficoltà temporanea o permanente, grave o meno grave. La legge limita il ricorso allo strumento dell'interdizione

L'amministrazione di sostegno, innovazione introdotta nel codice civile italiano per effetto della legge 9 gennaio 2004 n. 6, giunge finalmente a risolvere i non pochi problemi pratici che comunemente complicavano la vita delle famiglie dei malati di fronte alla necessità di chiedere l'interdizione, misura che d'ora in poi potrà non essere più richiesta. Può giovare dell'amministrazione di sostegno qualunque persona che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi. Non è dunque necessario, come per l'interdizione, l'accertamento anche dell'incapacità di intendere e volere. Si è anzi in presenza di una formulazione ampia delle condizioni, essendo contemplata anche l'impossibilità solo temporanea o solo parziale dipendente da un'infermità o da una menomazione o comunque da una situazione che renda impossibile la cura dei propri interessi. Sono comprese quindi non solo le malattie mentali, ma anche le diversissime forme di disabilità intellettiva e la demenza senile, anche al primo stadio.

L'amministratore di sostegno viene nominato con decreto dal giudice tutelare, dopo un'udienza in cui deve venire sentita la persona "in difficoltà", se necessario anche presso la sua dimora. Possono ricoprire la funzione di amministratore i parenti, il coniuge, chi

(anche non familiare) convive con l'interessato, nonché altre persone che siano ritenute idonee dal giudice tutelare.

Cosa dice la legge

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno (così è denominato il soggetto "in difficoltà" che non è in grado di tutelare i propri interessi) mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal giudice all'amministratore e può, in ogni caso, compiere da solo quelli "necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (ad esempio, l'acquisto di beni di uso personale, come cibo e vestiti).

Nel decreto di nomina il giudice deve indicare gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere al posto o insieme al beneficiario: tali poteri vengono annotati nel registro dello stato civile. Il provvedimento deve indicare, tra l'altro, i limiti, anche periodici, di spesa sostenibile dall'amministratore nell'interesse del beneficiario.

L'amministratore deve riferire periodicamente al giudice tutelare sulle "condizioni di vita personale e sociale" del beneficiario: in tutte le varie fasi della procedura od ogni qualvolta vi siano decisioni da prendere, amministratore e giudice devono tener conto, per quanto possibile e compatibile con la specificità del singolo caso, dei bisogni o delle aspirazioni del beneficiario.

L'incarico dura dieci anni o il tempo determinato dal giudice in relazione al

motivo della nomina, ma può essere rinnovato se l'amministratore di sostegno è un parente o il coniuge o una persona stabilmente convivente. L'incarico non ha scadenza e può cessare per rinuncia da parte dell'interessato o revoca disposta, nei casi previsti, dal giudice tutelare.

I passi da compiere

L'intera procedura non è soggetta alle normali spese di giustizia dei procedimenti giudiziari e può essere attivata direttamente da chi è interessato, anche dallo stesso soggetto "debole" che intende esserne beneficiario (ovviamente quando in grado di farlo autonomamente), senza che sia necessaria l'assistenza di un legale (che è invece obbligatoria in caso di interdizione, a meno che questa non venga promossa d'ufficio dal pubblico ministero).

Ulteriore rilevante novità introdotta dalla nuova legge è la possibilità di nominare una persona di fiducia come amministratore di sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità. Tale volontà deve essere formalizzata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale (ad esempio, un notaio).

Nella pagina a fianco riportiamo un facsimile del modello di istanza di nomina di amministratore di sostegno: l'istanza va presentata al Tribunale del luogo di dimora abituale del beneficiario nella cancelleria dell'Ufficio del giudice tutelare.

ATTO DI DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Un facsimile per la scelta preventiva dell'amministratore di sostegno

L'anno il mese il giorno nel mio studio in via davanti a me dottor Notaio in iscritto al Collegio Notarile di, è presente il signor (cognome) (nome) nato a (luogo) il (data) e residente in (indirizzo), codice fiscale (condizione), cittadino italiano. Il medesimo, della cui identità personale io notaio sono certo, col mio consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni e mi richiede di ricevere il presente atto con il quale dichiara di designare, in previsione della propria eventuale futura incapacità, quale proprio amministratore di sostegno il signor (cognome) (nome), nato a (luogo) il (data) attualmente residente in (indirizzo), sostituendogli, ove fosse necessario, per tutte le ipotesi in cui non potesse o volesse iniziare o continuare nell'incarico, il signor Il designante esprime sin da ora, compatibilmente con le esigenze di futura protezione dello stesso:

- che al designato sia conferito un incarico a tempo indeterminato oppure determinato oppure per mesi, prorogabili di mesi in mesi qualora la mia incapacità dovesse perdurare; che al designato sia attribuito il compito di espletare in nome e per conto del componente i seguenti atti (o categorie di atti);
- che allo stesso sia fissato un limite di spesa nella misura di
- che il designato debba riferire al giudice tutelare ogni mesi, con obbligo di rendiconto (anche al signor XY);
- che il designato, qualora nominato proprio amministratore di sostegno, debba essere preventivamente autorizzato dal giudice tutelare per il compimento dei seguenti atti

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
presso il Tribunale Ordinario di

Il sottoscritto ricorrente (1)
nato a il
residente a in via
tel.
nella sua qualità di

CHIEDE

**L'applicazione della misura di protezione dell'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
ai sensi della legge 6/2004**

per
nato a **il**
residente a **in via**
domiciliato a **in via**
affetto da

e indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:

il/la signor/a
residente a **in via**
telefono **cellulare**

A corredo dell'istanza produce:

- certificato di nascita del beneficiario
- eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario di raggiungere Palazzo di Giustizia (2)
- documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative)
- documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale (3)
- documenti attestanti l'eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.

Inoltre indica i nomi e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti:

.....
.....
.....

Il sottoscritto si impegna a informare detti parenti dell'udienza fissata dal Giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell'udienza stessa (4).

A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento all'esperienza di vita quotidiana e alle relazioni sociali, sanitarie psicologiche ed educative, indica:

A) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo (5):

.....
.....

B) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l'assistenza di un Amministratore di Sostegno (5):

.....
.....

C) Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere (5):

.....
.....

D) Le principali spese e i principali bisogni (5):

.....
.....

Milano

Firma del ricorrente

Note al modello di ricorso

- (1) Lo stesso soggetto incapace - il coniuge o il convivente dell'incapace - i parenti entro il IV - gli affini entro il II - i responsabili dei servizi socio/sanitari che assistono l'incapace - il Pubblico Ministero - il Tutore e il Curatore insieme alla richiesta di revoca dell'interdizione e/o l'inabilitazione.
- (2) Nel caso di intrasportabilità il Giudice Tutelare effettuerà l'esame presso la dimora del beneficiario: consigliabile l'indicazione dove deve avvenire l'esame.
- (3) Pensione di invalidità - pensioni di reversibilità - assegni di accompagnamento - stipendi - rendite

provenienti da affitti, investimenti, interessi... - conti correnti - titoli - immobili ecc...

- (4) Ricevuta di ritorno di una raccomandata o dichiarazione scritta e firmata.
- (5) È necessario specificare le azioni traendole dalle relazioni o circoscrivendo le esperienze dirette. Si descrivono possibili azioni tra cui scegliere, ma altre possono essere indicate: "dare il giusto significato al denaro - gestire l'ordinaria amministrazione - fare testamento - dare consenso informato per cure - possibilità di condizionamento in ambito affettivo, sentimentale e relazione - stipulare contratti e gestire le azioni

conseguenti - gestire rapporti in ambito lavorativo coi superiori e con gli uffici aziendali - ritirare personalmente le pensioni - fare acquisti personali entro un limite di Euro..... settimanali o mensili - effettuare operazioni bancarie/postali, bancomat entro il limite di Euro..."

- (6) È necessario descrivere e quantificare le spese mensili più significative. Ad esempio: spese o eventuali concorsi alla spesa per la frequenza di centri o comunità - trasporti - cure sanitarie o riabilitative (occhiali, dentista, ippoterapia, terapie specifiche....) - spese eccezionali per vestiario - vacanze - tempo libero